

Regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate

Nuova stesura approvata con deliberazione C.C. n. 46 del 5.11.2015

INDICE GENERALE

Titolo. I Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7	Oggetto Finalità Modalità Interventi abrogato ISEE Domande			
Titolo. II Art. 8	ACCESSO AL BANCO ALIMENTARE Criteri di attivazione			
Titolo. III Art. 9	SOSTEGNO A PERSONE SVANTAGGIATE E/O A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO PERCORSI D'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO Finalità e caratteristiche			
Art. 10	Domanda di sostegno attraverso inserimento socio-lavorativo			
Art. 11	Colloquio e scheda di valutazione			
Art. 12	Elenco delle domande ammissibili: criteri per l'attivazione di inserimenti socio- lavorativi			
Art. 13	Contributo riconosciuto, durata dell'inserimento socio-lavorativo e mansioni			
Titolo. III Bis Sostegno a famiglie con minori in situazione particolare emergenza e/o fragilità sociale				
Art. 14	Finalità e caratteristiche			
Art. 15	Domanda di sostegno			
Art. 16	Sostegno concedibile			
Art. 17	Termine per l'esame delle domande			
Titolo. III Ter EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI SU PROGETTO SOCIALE INDIVIDUALIZZATO				
Art. 18	Contributi straordinari su progetto sociale individualizzato disposti d'ufficio			
Art. 19	abrogato			
Art. 20	abrogato			
Art. 21	abrogato			
Art. 22 Art. 23 Art. 24	AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLE RETTE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI Finalità e caratteristiche Casi particolari Termini per presentazione della documentazione per definizione tariffa di nido d'infanzia			

Art. 24 bis Art. 25 Art. 26 Art. 27	Termini per presentazione delle domande di agevolazione rette scolastiche Erogazione delle agevolazioni Calcolo Limite massimo dell'importo dell'agevolazione		
TITOLO. V	AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLE RETTE PER SERVIZI IN STRUTTURE SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI		
Art. 28 Art. 29 Art. 30	Finalità e caratteristiche Calcolo del sostegno concedibile Domanda di integrazione retta		
Art. 31 Art. 32	Termine di presentazione Concessione dell'integrazione		
Art. 33	Grave disagio socio sanitario		
Titolo. V Bis ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI Art. 33 bis Atre prestazioni sociali			
Titolo. VI	ACCERTAMENTI E VERIFICHE SUI NUCLEI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVO-		
	LATE E AI NUCLEI CHE PRESENTANO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONI DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI NIDO		
Art. 34 Art. 35			
	zione Ai Fini Della Determinazioni Delle Tariffe Per Il Servizio Di Nido D'Infanzia Comunale Finalità Verifiche Accertamenti		
Art. 35 Art. 36	ZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONI DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE Finalità Verifiche		
Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 38bis	ZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONI DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE Finalità Verifiche Accertamenti Procedimento per gli accertamenti e/o verifiche Esiti delle verifiche ed accertamenti Modalità verifiche ed accertamenti DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE		
Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 38bis Titolo. VII Art. 39	ZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONI DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE Finalità Verifiche Accertamenti Procedimento per gli accertamenti e/o verifiche Esiti delle verifiche ed accertamenti Modalità verifiche ed accertamenti DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Cumulo delle prestazioni sociali agevolate		
Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 38bis	ZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONI DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE Finalità Verifiche Accertamenti Procedimento per gli accertamenti e/o verifiche Esiti delle verifiche ed accertamenti Modalità verifiche ed accertamenti DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE		
Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 38bis Titolo. VII Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42	ZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONI DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE Finalità Verifiche Accertamenti Procedimento per gli accertamenti e/o verifiche Esiti delle verifiche ed accertamenti Modalità verifiche ed accertamenti DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Cumulo delle prestazioni sociali agevolate Valutazioni di proprietà di beni immobili Disponibilità finanziaria Dichiarazione Unica Isee		
Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 38bis Titolo. VII Art. 39 Art. 40 Art. 41	ZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONI DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE Finalità Verifiche Accertamenti Procedimento per gli accertamenti e/o verifiche Esiti delle verifiche ed accertamenti Modalità verifiche ed accertamenti DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Cumulo delle prestazioni sociali agevolate Valutazioni di proprietà di beni immobili Disponibilità finanziaria		

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO.

- a. Il presente regolamento è adottato ai sensi del DPCM 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) "e del Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 avente ad oggetto" Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159".
- b. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), e di altri criteri indicati nel presente regolamento per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di Portomaggiore negli ambiti di attività riconducibili all' Area dei Servizi alla Persona.
- c. Il regolamento individua i settori di intervento e le modalità operative per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate da parte delle persone e delle famiglie residenti nel Comune di Portomaggiore.

ART. 2 - FINALITÀ.

- a. Gli interventi individuati nel presente regolamento hanno lo scopo di rafforzare il tessuto sociale portuense secondo principi di solidarietà, attraverso forme di sostegno economico diretto rivolte alle situazioni maggiormente svantaggiate, e favorendo l'integrazione sociale delle persone a rischio di emarginazione o di autoesclusione.
- b. Le agevolazioni previste nel regolamento hanno carattere integrativo, e non sostitutivo, del reddito famigliare, e non possono essere intese quale totale presa a carico delle situazioni svantaggiate da parte dell' Amministrazione Pubblica.
- c. Gli interventi hanno lo scopo di stimolare le singole famiglie utenti alla ricerca di miglioramenti socio economici indipendenti dall'intervento di sostegno, nonché di renderle responsabili nell'organizzazione della vita famigliare e delle conseguenti necessità economiche.
- d. abrogato.
- e. Premessa essenziale al raggiungimento di tali scopi è un approccio non formalistico né assistenzialistico agli interventi qui trattati, sia da parte degli utenti che dall'apparato amministrativo.
- f. La presentazione della domanda per l'erogazione delle prestazioni agevolate contemplate nel presente regolamento, è pertanto subordinata alla effettuazione di un colloquio approfondito con il personale comunale preposto, allo scopo di definire i riferimenti familiari e la rete parentale, l'attuale stato di effettivo bisogno delle famiglie ed il quadro degli interventi possibili, anche in forma coordinata con altri soggetti erogatori di servizi.
- g. Il Responsabile del procedimento può richiedere all'utente, entro i termini di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e cioè 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, tramite racc.a.r. documentazione integrativa, rispetto a quanto già previsto dall'art.6 lett.a), finalizzata a stabilire l'effettivo stato di disagio o bisogno del nucleo familiare. In caso la documentazione di cui all'art.2 lettera g) non pervenga nei termini indicati, fatta salva la richiesta solo nei casi in cui è necessario fare pervenire, entro 10 giorni dalla comunicazione, ulteriore documentazione da parte del richiedente, l'istanza non può essere accolta.

ART. 3 - MODALITÀ.

a. Le finalità suddette sono perseguite attraverso la definizione di soglie ISEE e di altre modalità indicate nel presente regolamento per l'accesso alle prestazioni agevolate, tali da garantire l'attribuzione di risorse in misura congrua alle situazioni di effettivo bisogno ed in relazione alle specifiche tipologie di intervento.

 Il regolamento introduce momenti di controllo e verifica delle situazioni dichiarate, allo scopo di scoraggiare richieste di prestazioni agevolate per situazioni di non effettivo bisogno.

ART. 4 - INTERVENTI.

- a. Le prestazioni sociali agevolate definite nel presente regolamento che rappresentano il sistema di Welfare Territoriale del Comune di Portomaggiore sono le seguenti:
 - Accesso al Banco Alimentare;
 - Sostegno a persone svantaggiate e/o rischio di esclusione sociale attraverso percorsi di inserimento socio-lavorativo;
 - Sostegno a famiglie con minori in situazioni di particolare emergenza e/o fragilità sociale;
 - Erogazione di contributi straordinari su progetto sociale individualizzato;
 - Agevolazioni relative alle rette dei servizi scolastici ed educativi;
 - Agevolazioni relative alle rette del servizio di casa protetta;
 - Altre prestazioni sociali previste da specifiche disposizioni di legge e/o regolamento;

ART. 5 - ABROGATO.

ART. 6 - ISEE.

a. Le domande di prestazioni sociali agevolate dovranno riportare il valore dell' all'Attestazione ISEE in corso di validità.

E' lasciata all'utente facoltà di presentare una nuova dichiarazione entro il periodo di validità della DSU, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiare ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare come previsto dall'art 10 comma 2) del DPCM 159/2013.

L'ISEE può essere sostituito da un altro indicatore, definito "ISEE corrente" e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 del DPCM 159/2013.

Le prestazioni richieste nel periodo di validità dell'ISEE Corrente continuano ad essere erogate fino al termine del beneficio senza che sia necessario presentare nuovamente l'indicatore.

E' inoltre lasciata facoltà agli enti erogatori di richiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'art.9 del DPCM 159/2013.

Gli effetti della nuova Attestazione ISEE fornita volontariamente dall'utente decorreranno dal mese successivo o dalla nuova graduatoria.

- b. Abrogato.
- c. Abrogato.

ART. 7 - DOMANDE.

- a. Lo Sportello Sociale predispone un modulo per ogni tipologia di domanda di prestazione sociale agevolata, che verrà compilato, in ogni sua parte, e sottoscritto dal richiedente unicamente a seguito del colloquio previsto al precedente art. 2.f.
- b. Non sarà dato corso alle domande presentate indipendentemente dal suddetto colloquio e/o alle domande incomplete o sprovviste della documentazione allegata indicata nel modulo stesso, o alla mancata eventuale integrazione prevista all'art.2 lett. g).
- c. L'utente dovrà inoltre dichiarare di essere consapevole del fatto che potranno essere effettuate verifiche da parte dello Sportello Sociale e del Corpo Unico Associato di Polizia Municipale sul tenore di vita del proprio nucleo familiare.

TITOLO II

ACCESSO AL BANCO ALIMENTARE

ART. 8 - CRITERI DI ATTIVAZIONE

- a. Il Comune di Portomaggiore aderisce ad un progetto "Pronta Accoglienza" nell'ambito del programma finalizzato "Contrasto alla povertà ed inclusione sociale" dei Piani di Zona Sociale del Distretto Sud Est della Provincia di Ferrara. Al fine di realizzare il predetto progetto nell'ambito del territorio di Portomaggiore, l'amministrazione comunale collabora con le associazioni del terzo settore per garantire un servizio di distribuzione e fornitura di alimenti, indumenti e generi di prima necessità.
- b. L'accesso allo strumento del Banco Alimentare è rivolto ai cittadini residenti sul territorio comunale che si trovino in situazioni di precarietà economica e di svantaggio sociale. La definizione di insufficienza dei mezzi economici di ogni famiglia è stabilita da un valore ISEE, compreso tra € 0,00 e € 8.300,00. Per valori ISEE superiori a tale soglia, l'intervento di cui al presente titolo non è attivabile, salvo casi di estrema difficoltà adequatamente giustificati.
- c. Costituisce elemento di valutazione indispensabile ai fini dell'accesso al Banco Alimentare l'effettuazione del colloquio di cui all'art. 2 lettera f) presso lo Sportello Sociale, allo scopo di verificare la sussistenza del reale stato di indigenza attraverso l'analisi della capacità economica della famiglia, della composizione del nucleo familiare, della presenza dei minori, della situazione abitativa, della rete parentale, della presenza di situazioni di particolare gravità, dell'eventuale presa in carico da parte dei Servizi Sociali Territoriali. Nel corso del colloquio verrà compilata apposita istanza che dovrà essere corredata da Attestazione ISEE.
- d. Durante il predetto colloquio verrà compilata una Scheda di Valutazione Personalizzata, sottoscritta anche dal beneficiario, dalla quale dovrà emergere la tipologia dell'intervento ed il relativo grado di priorità. Tale Scheda, appositamente sottoscritta per approvazione dal dirigente competente entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, costituirà l'accoglimento della domanda stessa e verrà trasmessa al soggetto gestore del servizio al fine dell'attivazione del Banco Alimentare.
- e. Nel caso di diniego verrà data adeguata comunicazione all'utente entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza fatto salvo quanto contemplato dalla normativa vigente.
- f. Periodicamente, almeno una volta all'anno, lo Sportello Sociale convocherà i beneficiari dell'intervento al fine della verifica della sussistenza dei requisiti all'accesso alla prestazione e dell'aggiornamento della Scheda di Valutazione Personalizzata. L'aggiornamento della Scheda o l'eventuale diniego dovrà essere validato dal dirigente competente entro 30 giorni dalla data di effettuazione del colloquio e trasmesso tempestivamente al soggetto gestore.
- g. Tale prestazione deve considerarsi aggiuntiva rispetto alle misure riconosciute dal presente regolamento e pertanto non è soggetta a quanto disciplinato dal TITOLO VII.

TITOLO III

SOSTEGNO A PERSONE SVANTAGGATE E/O A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO PERCORSI D'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO

ART. 9 - FINALITÀ E CARATTERISTICHE.

- a. Il sostegno di cui al presente titolo è rivolto alle persone svantaggiate e/o a rischio di esclusione sociale come previsto dall'art. 3, Titolo I L.R. 2/2003 attuativa della legge quadro n. 328/2000, finalizzato a fornire, con l'attivazione di inserimenti socio-lavorativi, un'opportunità di crescita personale attraverso l'acquisizione di conoscenze tecniche e il recupero/mantenimento di relazioni sociali per lo sviluppo di un progetto di vita autonomo. L'inserimento socio-lavorativo rappresenta uno strumento per ristabilire un minimo equilibrio fra i bisogni primari della persona e le sue capacità/volontà di farvi fronte per evitare il cronicizzarsi di situazioni di bisogno. L'inserimento socio-lavorativo non va pertanto inteso quale intervento di mera "assistenza" ma deve essere considerato un'opportunità di reinserimento attivo nella società.
- b. L'intervento di cui al presente titolo è attivabile per un valore dell'Attestazione ISEE del nucleo familiare compreso tra € 0,00 e € 8.300,00. Per valori ISEE superiori a tale soglia, l'intervento di cui al presente titolo non è attivabile.
- c. Per l'accesso al sostegno di cui al presente Titolo il/la richiedente deve essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
 - essere residente nel Comune di Portomaggiore;
 - essere iscritto/a al Centro dell'Impiego;
 - non essere titolare di un contratto a tempo indeterminato;
 - di essere titolare di un contratto a tempo indeterminato ma contestualmente interessato da sospensioni dell'attività lavorativa, debitamente documentati;
 - non partecipare a tirocini formativi o altre forme di inserimento socio-lavorativi promossi dai Servizi Sociali Territoriali dell'ASP "ARGENTA-PORTOMAGGIORE: EPPI-MANICA-SALVATORI";
 - essere in condizioni idonee a svolgere attività socialmente utili;

In mancanza di uno solo dei requisiti richiesti la domanda di inserimento sociolavorativo non potrà essere accolta.

ART. 10 - DOMANDA DI SOSTEGNO ATTRAVERSO INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO.

- a. La domanda di sostegno attraverso inserimento socio-lavorativo va presentata allo Sportello Sociale del Comune di Portomaggiore, corredata da Attestazione del Valore ISEE del proprio nucleo familiare.
- b. Sono previste due sessioni di raccolta delle domande:
 - I periodo: dal 1 marzo al 31 marzo di ciascun anno;
 - II periodo: dal 2 maggio al 31 agosto di ciascun anno;

Annualmente d'ufficio attraverso emissione di apposito avviso pubblico vengono resi noti i termini e le modalità di presentazione delle domande.

c. Per la presentazione dell'Attestazione ISEE si rimanda a quanto stabilito dal Titolo I, art. 6) ISEE lettera a).

ART. 11- COLLOQUIO E SCHEDA DI VALUTAZIONE.

- a. Costituisce elemento di valutazione indispensabile ai fini dell'ammissione al sostegno la risultanza del colloquio di cui all'art. 2 lettera f) ed eventuali integrazioni di cui all'art. 2 lettera g). Nel caso in cui emerga una evidente incongruenza fra la situazione dichiarata e quella di fatto, la domanda non sarà accolta.
- b. Durante il predetto colloquio verrà compilata, oltre alla domanda di cui all'art. precedente, una Scheda di Valutazione Personalizzata contenente l'analisi dello stato di disagio e le informazioni relative alle esperienze lavorative pregresse, alle competenze professionali acquisite ed eventuali altre informazioni ritenute utili.

ART. 12 - ELENCO DELLE DOMANDE AMMISSIBILI: CRITERI PER L'ATTIVAZIONE DI INSERIMENTI SO-CIO-LAVORATIVI.

a. Alle domande ammissibili verrà attribuita una priorità di intervento: <u>alta, media e bassa</u> in funzione dei valori risultanti dall'Attestazione ISEE nonché dalla valutazione delle condizioni di svantaggio e precarietà del nucleo emersi nel corso del colloquio e riportati sulla scheda di valutazione, secondo lo schema di seguito riportato:

Valore Attestazione ISEE o sue simulazioni	Condizione del nu- cleo (grado di svantaggio e preca- rietà)	Ordine di priorità
€ 0,00- € 3.000,00	Situazione molto cri- tica	Alta
	Situazione critica	Alta
	Situazione ancora go- vernata in autonomia dal nucleo	Media
€ 3.000,01-€ 5.000,00	Situazione molto cri- tica	Alta
	Situazione critica	Media
	Situazione ancora governata in autonomia dal nucleo	Bassa
€ 5.000,01-€ 8.300,00	Situazione molto cri- tica	Media
	Situazione critica	Bassa
	Situazione ancora governata in autonomia dal nucleo	Bassa

- b. Al fine della valutazione delle condizioni di svantaggio e precarietà del nucleo, verranno presi in considerazione i sequenti elementi:
 - ✓ Composizione del nucleo (es. presenza di minori, invalidi, nucleo monogenitoriale ecc...);
 - ✓ Situazione abitativa (es. alloggio Acer, comodato, affitto da privato, immobile interessato da mutuo, insolvenze ecc...);
 - ✓ Condizioni di multiproblematicità del nucleo familiare;
 - ✓ Temporalità dell'assenza di lavoro;
 - ✓ Presenza di forme di sostegno del nucleo diverse dal reddito da lavoro;
 - ✓ Presa in carico da parte dei Servizi Sociali Territoriali.
- c. Entro 30 giorni dal termine di ciascuna sessione di presentazione delle istanze, si darà corso all'approvazione della lista della domande accolte in ordine di priorità ed, in subordine, in base alla data di presentazione dell'istanza. L'accoglimento della domanda non attribuisce automaticamente un diritto, né l'immediata attivazione dell'inserimento socio-lavorativo. L'ente procederà all'attivazione degli inserimenti prevalentemente in funzione della priorità rilevata ma potrà dipendere anche da altri fattori quali l'adeguatezza dei requisiti posseduti rispetto alle mansioni richieste per l'espletamento delle attività che si intendono realizzare.

La lista derivante dall'accoglimento delle domande presentate nella prima sessione di raccolta annuale - dal 1 marzo al 31 marzo - verrà aggiornata ed integrata con le istanze pervenute nella seconda sessione annuale ed avrà validità fino al 28 febbraio dell'anno successivo.

Nella nuova lista relativa al periodo 2 maggio-31 agosto pertanto verranno ricomprese le istanze già inserite nella lista precedentemente approvata ma che ancora non hanno beneficiato dell'attivazione dell'inserimento socio-lavorativo. La posizione assunta da tali istanze nella nuova lista verrà determinata con gli stessi criteri adottati per le nuove istanze, considerando tutte le variabili eventualmente intervenute durante il periodo di riferimento (es. nuovo valore ISEE, variazioni della composizione del nucleo famigliare, fattori di particolare rilevanza avvenuti nel frattempo e debitamente documentati).

L'utente, che nel corso dell'anno ha usufruito dell'inserimento socio-lavorativo, potrà ripresentare l'istanza durante la sessione immediatamente successiva al termine dell'attività. Le eventuali istanze rimaste inevase nella lista scadente il 28 febbraio di ogni anno non avranno più alcuna validità, pertanto gli utenti interessati dovranno ripresentare domanda nella prima sessione successiva disponibile di raccolta domande.

- d. All'interno del medesimo nucleo familiare potrà essere attivato un solo inserimento socio-lavorativo.
- e. La gestione degli inserimenti socio-lavorativi avviene attraverso un sistema di tutoraggio attivato anche tramite soggetti terzi. Il Tutor prima dell'avvio dell'inserimento socio-lavorativo predisporrà una "Scheda Progetto Personalizzata" di concerto con lo sportello sociale.
- f. Il rapporto tra Comune e soggetto inserito non si configura come rapporto di lavoro ma rientra nel quadro degli interventi di assistenza sociale. Detto rapporto non determina vincoli per il Comune e non potrà dare adito ad alcuna rivendicazione di assunzione da parte dei soggetti inseriti.
- g. Qualora al momento dell'attivazione dell'inserimento socio-lavorativo l'utente, per motivi che dovranno essere debitamente circostanziati, fosse impossibilitato a parteciparvi, potrà chiedere lo slittamento dell'attivazione, consapevole del fatto che l'ente non potrà garantire il mantenimento della sua posizione nella lista di ammissione degli inserimenti socio-lavorativi.
- h. L'ulteriore richiesta di slittamento dell'attivazione dell'inserimento socio-lavorativo, comporterà l'esclusione automatica dalla lista di ammissione e l'utente dovrà ripresentare apposita istanza nella prima sessione disponibile di raccolta domande.

ART. 13 - CONTRIBUTO RICONOSCIUTO, DURATA DELL'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO E MANSIONI.

- a. Il contributo economico riconosciuto a fronte dell'inserimento socio-lavorativo è quantificato in €450,00 per ciascun mese realizzato.
- b. La durata degli interventi socio lavorativi viene stabilita in mesi due per ogni partecipante.
- c. Gli ambiti lavorativi, gli orari e l'attività da espletare saranno specificati nella "Scheda Progetto Personalizzata" compilata dal Tutor, cui il richiedente dovrà attenersi.
 Ogni soggetto inserito avrà un Tutor di riferimento per lo sviluppo/controllo del progetto di inserimento e per la gestione dei rapporti con l'Ente.
- d. L'inserimento socio-lavorativo potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori due mensilità. L'eventuale proroga verrà disposta dal dirigente sulla base di una valutazione complessiva effettuata dallo Sportello Sociale di concerto con il Tutor, tenuto conto:
 - delle condizioni di svantaggio e precarietà del nucleo;
 - della valutazione da parte del Tutor sull'andamento del progetto personalizzato attivato:
 - compatibilità con le risorse economiche disponibili.
- e. L'inserimento socio-lavorativo può essere interrotto su richiesta dell'interessato. In caso di interruzione nella prima settimana di inserimento socio-lavorativo non sarà riconosciuto alcun contributo. In caso di interruzione senza giusta motivazione non verranno prese in considerazione richieste dallo stesso soggetto se non siano trascorsi almeno due anni dalla prima interruzione.
- f. Per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 39 lettera a), non si procederà all'attivazione dell'inserimento socio-lavorativo se il contributo residuo disponibile eventualmente spettante è inferiore al valore di due mensilità realizzabili.
- g. In deroga a quanto stabilito dall'art. 39 del presente regolamento è riconoscibile la possibilità di presentazione di istanza di inserimento socio-lavorativo per i genitori di minori residenti nel Comune di Portomaggiore segnalati dai Servizi Sociali Area Minori territorialmente competenti, da cui dovrà pervenire una dettagliata relazione sulla condizione del nucleo familiare.

TITOLO III Bis

SOSTEGNO A FAMIGLIE CON MINORI IN SITUAZIONE PARTICOLARE EMERGENZA E/O FRAGILITA' SOCIALE

Art. 14 - FINALITÀ E CARATTERISTICHE.

- a. Il Comune di Portomaggiore aderisce ad un progetto "Misure di sostegno destinate a famiglie con minori in situazione di particolare emergenza e/o fragilità sociale" nell'ambito dei Piani di Zona per la salute e il benessere sociale del Distretto Sud Est della Provincia di Ferrara. La finalità dell'intervento è quella di supportare le famiglie residenti nel Comune di Portomaggiore nelle quali sia presente almeno un minore e che si trovino esposte a situazione di particolare emergenza e/o di fragilità sociale, dettato dalla presenza concomitante di diversi fattori di criticità.
- b. Lo scopo dell'intervento è quello di evitare evoluzioni negative di tali situazioni ed intervenire precocemente evitando degenerazioni.
- c. L'attivazione di tale intervento è subordinata a due condizioni:
 - 1) il possesso da parte del nucleo familiare di attestazione con valore ISEE, relativa ai redditi di tutto il nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a € 7.500,00 calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e DM 7 novembre 2014;
 - 2) l'effettuazione di un colloquio presso lo Sportello Sociale per la verifica dello stato di emergenza e/o rischio di fragilità sociale derivane dalla perdita o dall'assenza di lavoro concomitante alla perdita o assenza della casa oppure a gravi pregiudizi alle condizioni igienico-sanitarie.
- d. A seguito del colloquio verrà elaborato un progetto di affiancamento della famiglia per fronteggiare la situazione di emergenza su apposita Scheda che dovrà essere formalmente condiviso dalla famiglia stessa.
- e. Modifiche o integrazione ai requisiti sopra delineati per l'attivazione dell'intervento, potranno essere disposte nell'ambito dei Piani di Zona per la salute e il benessere sociale.

ART. 15 - DOMANDA DI SOSTEGNO.

a. Annualmente d'ufficio attraverso emissione di apposito Avviso Pubblico vengono resi noti i termini e le modalità di presentazione delle domande in base alle indicazioni fornite nell'ambito della programmazione distrettuale dei Piani di Zona.

ART. 16 - SOSTEGNO CONCEDIBILE.

- a. Al nucleo può essere erogato un contributo massimo di € 1.500,00= da quantificare in base alla situazione di emergenza e secondo le modalità definite dal servizio preposto.
- b. Tale contributo potrà considerarsi aggiuntivo rispetto alle misure riconosciute dal presente regolamento e non è soggetto a quanto disciplinato dal TITOLO VII.
- c. Si darà corso all'erogazione di contributi nei limiti delle risorse disponibili per le predette specifiche finalità.

ART. 17 - TERMINE PER L'ESAME DELLE DOMANDE.

- a. Il procedimento deve concludersi inderogabilmente entro 90 giorni dal termine fissato nell'avviso di presentazione delle istanze. Nel corso del predetto termine dovrà essere elaborato e condiviso con la famiglia il menzionato progetto di affiancamento, quale elemento necessario per giungere all'accoglimento dell'istanza.
- b. Si osservano in ogni caso le previsioni normative di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO III Ter EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI SU PROGETTO SOCIALE INDIVIDULIZZATO

ART. 18 - CONTRIBUTI STRAORDINARI SU PROGETTO SOCIALE INDIVIDUALIZZATO DISPOSTI D'UFFICIO.

- a. L'intervento assistenziale "Contributi straordinari su progetto sociale individualizzato" sostanzia l'erogazione di somme che il Dirigente competente per materia può corrispondere, su proposta dello Sportello Sociale o del Servizio Sociale Territoriale, a favore di cittadini residenti in condizioni di grave ed eccezionale bisogno, per cui l'intervento dell'Amministrazione si qualifica come necessario ed indifferibile.
- b. Possono beneficiare dei contributi straordinari su progetto sociale individualizzato le persone residenti nel Comune di Portomaggiore con valore dell'attestazione ISEE non superiore a € 10.632,94 e che si trovino in situazione di precarietà e di alto rischio socio-sanitario, sulla base di una valutazione dello Sportello Sociale o del Servizio Sociale Territoriale. Si potrà prescindere dal limite ISEE nel caso di interventi a favore di minori o di disabili in carico ai Servizi Sociali Territoriali.
- c. Il riconoscimento di contributi straordinari si legittima solo in presenza delle condizioni di eccezionalità, dell'urgenza e dell'indifferibilità dell'intervento assistenziale, e solo in via residuale qualora le altre misure contemplate nel presente regolamento non siano ritenute idonee ad affrontare la situazione di emergenza.
- d. Tali requisiti devono essere posti in luce nella relazione dello Sportello Sociale o del Servizio Sociale Territoriale cui la persona o nucleo familiare bisognoso di assistenza è in carico. Tale relazione, che deve contemplare la quantificazione del contributo economico proposto, diviene il cardine dell'attivazione dell'intervento e si traduce nello specifico progetto individualizzato condiviso formalmente con la persona o il nucleo familiare bisognoso di assistenza.
- e. A tale scopo il soggetto destinatario dell'intervento dovrà consegnare tutta la documentazione necessaria per l'individuazione del reale stato di bisogno e per la redazione del progetto assistenziale personalizzato.
- f. Le contribuzioni di cui al presente articolo possono essere erogate in varie forme tra cui l'anticipazione d'economato.
- g. Tale contributo, state il carattere di eccezionalità, deve considerarsi aggiuntivo rispetto alle misure riconosciute dal presente regolamento e pertanto non è soggetto a quanto disciplinato dal TITOLO VII, salvo diversa disposizione dirigenziale all'atto del riconoscimento dell'intervento.
- h. Il Dirigente preposto, ogni sei mesi relazionerà alla Giunta circa la quantità e la tipologia di contributi straordinari riconosciuti.

ART. 19 - ABROGATO

ART. 20 - ABROGATO

ART. 21 - ABROGATO

TITOLO IV

AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLE RETTE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI.

Art. 22 - FINALITÀ E CARATTERISTICHE.

- a. Le agevolazioni di cui al presente titolo sono volte a fornire una copertura, totale o parziale, ai costi sostenuti dalle famiglie residenti nel Comune di Portomaggiore per il pagamento delle rette relative alla frequenza dei figli ai seguenti servizi educativi e scolastici:
 - refezione scolastica;
 - trasporto scolastico;
 - servizi estivi per i bambini frequentanti le scuole dell'infanzia statali come disposto con deliberazione C.C. n. 11/2008.
- b. L' accesso alle agevolazioni è stabilito a partire da un valore ISEE uguale o inferiore a € 10.632,94 riferito ai redditi dell'anno precedente la presentazione dell'istanza.
- c. Per valori ISEE superiori a tale soglia, l'intervento di cui al presente titolo non è attivabile. Indipendentemente dal valore ISEE, in presenza di un valore complessivo del patrimonio mobiliare indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica superiore a € 22.500,00 la domanda di agevolazione di cui al presente titolo non potrà essere accolta.
- d. L'intervento è definito in misura proporzionale alla situazione economica di ogni famiglia con riferimento al valore ISEE della stessa.
- e. Il riferimento di calcolo per la quantificazione delle agevolazioni per ogni famiglia è stabilito nella esenzione totale dal pagamento delle rette per famiglie con valore ISEE compreso tra zero e € 3.786,70;
- f. Costituisce elemento di valutazione ai fini della determinazione del sostegno la risultanza del colloquio di cui all'art. 2 lettera f) ed eventuali integrazioni di cui all'art. 2 lettera g). Nel caso emerga una evidente incongruenza fra la situazione dichiarata e quella di fatto, la domanda di prestazione agevolata non sarà accolta.
- g. In deroga a quanto stabilito dall'art. 27 e dall'art. 39 del presente regolamento, a seguito di un'attenta valutazione da parte dello Sportello Sociale, è riconoscibile l'esenzione totale dal pagamento delle rette per i minori residenti nel Comune di Portomaggiore segnalati dai Servizi Sociali Area Minori territorialmente competenti da cui dovrà pervenire una dettagliata relazione sulla condizione socio sanitaria del nucleo familiare. Gli utenti che usufruiscono di esenzione dal pagamento delle rette in virtù di tale disposizione, non possono accedere ad altre prestazioni sociali erogabili dall'ente, ad eccezione di quanto previsto dal Titolo III bis e ter, dal TITOLO III all'art 13 lettera g del presente regolamento e nel caso in cui non venga superata la soglia dei 2000€ per nucleo familiare di cui all'art 39 del regolamento e fino a concorrenza della stessa.
- h. A partire dall'anno educativo 2012/2013 relativamente ai servizi di nido d'infanzia comunale compreso il servizio estivo non si riconoscono le agevolazioni di cui al presente titolo avendo introdotto un'ampia articolazione tariffaria per fasce di ISEE. Al fine dell'assegnazione della tariffa i richiedenti dovranno presentare l'attestazione ISEE riferita ai redditi dell'anno precedente nonché altra documentazione contemplata per i casi particolari di cui al successivo articolo 23.

Art. 23 - CASI PARTICOLARI.

a. E' sempre concessa la esenzione totale dal pagamento delle rette per i minori residenti nel Comune di Portomaggiore ed in affidamento ai Servizi Sociali Area Minori territorialmente competenti. Per tali utenti non sono previsti termini di presentazione delle relative domande.

Art. 24 - TERMINI PER PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER DEFINZIONE TARIFFA DI NIDO D'INFANZIA (in vigore dall'a.s. 2014/2015)

- a. Ai fini della definizione della tariffa personalizzata di Nido d'Infanzia Comunale il genitore richiedente dovrà presentare un'apposita dichiarazione sostitutiva unica redatta su modelli predisposti dall'Ufficio Servizi Scolastici del Comune in cui verrà dichiarato il valore dell'Attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità.
 - La documentazione per la definizione della tariffa personalizzata relativa alla frequenza del Nido d'Infanzia deve essere presentata all' Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Portomaggiore nei seguenti periodi:
 - dal 01 al 30 giugno di ogni anno;
 - dal 01 luglio al 31 agosto di ogni anno, contestualmente alla conferma del posto, in caso di ammissioni al servizio di nido relative alle domande prevenute nel mese di Maggio;
 - dal 01 al 10 settembre di ogni anno, nel caso di indisponibilità della dichiarazione sostitutiva unica nei termini sopra indicati oppure in altri casi debitamente circostanziati, che vanno autocertificati e opportunamente vagliati dalla Amministrazione;
 - il termine di cui sopra potrà essere esteso fino al 30 settembre nei casi eccezionali per cui vi sia una difficoltà oggettiva e debitamente documentata della indisponibilità della dichiarazione sostitutiva unica dal 01 al 10 settembre;
 - dal 7 al 15 gennaio di ogni anno con decorrenza della tariffa personalizzata a partire dal 1 febbraio;
 - contestualmente alla conferma del posto nel caso di nuova ammissione al servizio di nido nel corso dell' anno;
- b. In caso di mancata/incompleta presentazione della documentazione di cui al precedente punto a), alla famiglia utente sarà applicatala la vigente tariffa massima mensile, stabilita con apposito atto dall'Amministrazione Comunale.
- c. E' in ogni caso esclusa la possibilità di rimborso delle somme già iscritte a ruolo.
- d. Le tariffe dei servizi scolastici ed educativi calcolate in base alla documentazione presentata hanno validità per l'intero anno scolastico. L'utente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento

ART. 24 BIS – TERMINI PER PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE RETTE SCOLASTICHE (in vigore dall'a.s. 2014/2015)

- a. Le domande di agevolazione per le esenzioni /riduzioni delle rette dei servizi scolastici ed educativi riferite all'anno scolastico che inizierà nel mese di settembre dello stesso anno, devono essere presentate allo Sportello Sociale del Comune di Portomaggiore nei seguenti periodi:
 - dal 02 maggio al 30 giugno di ogni anno con decorrenza dell'agevolazione dal mese di settembre;
 - dal 01 al 10 settembre di ogni anno con decorrenza dell'agevolazione dal mese di novembre;
 - dal 01 al 10 settembre di ogni anno con decorrenza dell'agevolazione dal mese di settembre solo nel caso di indisponibilità della dichiarazione sostitutiva unica utile ai fini dell'ottenimento dell'Attestazione ISEE nel periodo dal 02 maggio al 30 giugno;
 - dal 7 al 15 gennaio di ogni anno con decorrenza dell'agevolazione dal mese di febbraio.
- b. Nel caso in cui la frequenza dei servizi scolastici (trasporto scolastico e refezione scolastica), dipenda da variazioni di residenza della famiglia o da variazioni del nucleo famigliare o anagrafico o da inserimento in corso d'anno o da variazione di frequenza scolastica, e sia stata presentata domanda di agevolazione entro trenta giorni dalla data dell'evento, l'agevolazione è concessa a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
- c. Le agevolazioni concesse hanno validità per l'intero anno scolastico. L'utente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 25 - EROGAZIONE DELLA AGEVOLAZIONE.

- a. Entro venti giorni dai termini di ciascun periodo di presentazione delle domande, come indicato all'art. precedente, il Dirigente assume apposita determinazione di accoglimento o diniego delle stesse.
- b. Dell'eventuale diniego è fornita comunicazione scritta ai richiedenti entro i quindici giorni successivi all'assunzione della determinazione di cui sopra.

Art. 26 - CALCOLO.

- a. Per un valore ISEE compreso fra 0 e € 3.786,70, il richiedente ha diritto alla esenzione totale dal pagamento delle rette.
- b. Per un valore ISEE compreso fra € 3.786,71 e € 10.632,94 la quantificazione della agevolazione concedibile è stabilita sulla base del seguente calcolo:

L'importo dell'agevolazione viene applicato in termini percentuali sull'importo mensile delle rette, ed è stabilito sulla base del seguente calcolo:

percentuale di agevolazione =
$$\frac{\text{Agevolazione} \times 100}{\text{Importo totale rette}}$$

c. Per un valore ISEE superiore a € 10.632,94, il richiedente non ha diritto ad alcuna agevolazione.

Art. 27 - LIMITE MASSIMO DELL'IMPORTO DELL'AGEVOLAZIONE.

a. Indipendentemente dalla definizione della misura del sostegno di cui all'art. 26, l'importo massimo concedibile per anno scolastico è fissato in € 2.000,00 per ogni nucleo familiare.

TITOLO V AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLE RETTE PER SERVIZI IN STRUTTURE SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI

Art. 28 - FINALITÀ E CARATTERISTICHE.

- a. Il Comune, o altro ente appositamente individuato, concorre all' integrazione delle rette per l'inserimento in strutture sanitarie e socio assistenziali di persone anziane e disabili, in stato di bisogno, residenti nel Comune di Portomaggiore.
- b. La quota integrativa della retta oggetto dell'intervento è data dalla differenza tra il costo totale della retta e la somma del reddito ultimo dichiarato, l'assegno di accompagnamento, ogni altro reddito comunque denominato anche esente IRPEF, il valore della rendita catastale del patrimonio immobiliare, il patrimonio mobiliare, il valore delle donazioni, dei trasferimenti in denaro o delle cessioni o donazioni di immobili, effettuati a far tempo dai tre anni precedenti la data dell'inserimento nella struttura sanitaria o socio-assistenziale, tutti riferiti all'utente; dalla cifra risultante è decurtato un importo mensile per spese personali corrispondente al 25% della pensione minima INPS stabilita per l'anno di riferimento.
- c. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui al presente Titolo deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del DPCM 159/2013. In particolare, per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, l'Attestazione ISEE deve essere calcolata secondo quanto previsto nel comma 3 del succitato articolo.

Art. 29 - CALCOLO DEL SOSTEGNO CONCEDIBILE.

- a. Qualora il valore ISEE dell'Attestazione sia compreso fra 0 e € 7.500, la copertura della quota integrativa da parte del Comune sarà totale.
- b. Qualora il valore ISEE dell'Attestazione sia superiore ad € 7.500,00 e la parte eccedente gli € 7.500,00 sia inferiore a € 30.988,00 la copertura della quota integrativa da parte del Comune sarà inversamente proporzionale alla disponibilità economica risultante dall'ISEE, espressa in percentuale secondo il seguente calcolo:

% quota integrativa a carico del Comune =

(€ 30.988,00- valore ISEE per la parte eccedente gli € 7.500,00)* 100 € 30.988,00

- c. Qualora il valore ISEE dell'Attestazione sia superiore a € 30.988,00, il Comune non erogherà alcuna quota integrativa per il pagamento della retta.
- d. La quota integrativa per l'inserimento in strutture sanitarie e socio assistenziali non coperta dai redditi e dai patrimoni dell'assistito e non integrata dal Comune, rimane in carico alle persone obbligate agli alimenti considerate, queste ultime, nell'ordine previsto dall'art. 433 e segg. del Codice Civile.

Art. 30 - DOMANDA DI INTEGRAZIONE RETTA.

- a. La richiesta di accesso all'intervento integrativo può essere presentata dall'utente, dal tutore, curatore o amministratore di sostegno o da una persone tra quelle indicate all'art. 433 del Codice Civile.
- b. La domanda di integrazione sarà presentata su apposito modello disponibile presso il Comune, o altro ente appositamente individuato, dovrà contenere tutte le informazioni necessarie a definire il quadro d'insieme delle disponibilità economiche e delle relazioni parentali dell'utente, nonché essere corredata di ogni elemento conoscitivo richiesto.
- c. Alla domanda il richiedente dovrà allegare l'Attestazione ISEE di cui sopra
- d. In assenza dell'Attestazione ISEE richiesta, la domanda non potrà essere accolta.
- e. La domanda ha validità annuale e deve essere riproposta tutti gli anni.

Art. 31 - TERMINE DI PRESENTAZIONE.

- a. Per i nuovi inserimenti gli utenti possono presentare apposita istanza prima dell'ingresso in struttura o entro 30 giorni dall'inserimento; per i casi di urgenza disposti dal Servizio Assistenza Anziani la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data dell'inserimento; l'agevolazione decorre in tutti i casi dalla data di inserimento.
- b. Per gli utenti già inseriti in struttura, la domanda di integrazione deve comunque essere annualmente rinnovata nel periodo 2 maggio-31 maggio di ciascun anno.
- c. In fase di prima applicazione in seguito all'esecutività della delibera di C.C. di approvazione del presente regolamento, gli utenti inseriti in struttura che abbiano vista riconosciuta nel 2015 l'integrazione della retta per l'anno 2016, dovranno ripresentare domanda dal 2 maggio al 31 maggio dell'anno successivo, in quanto le agevolazioni eventualmente concesse avranno validità fino al 31 maggio 2016, ai fini di allineamento ai nuovi termini previsi per la presentazione delle istanze di integrazione retta.
- d. L'integrazione eventualmente concessa avrà decorrenza dal mese di giugno dell'anno di presentazione dell'istanza fino al 31 maggio dell'anno successivo per le istanze di cui all'art. 31 lett.b).

Art. 32 - CONCESSIONE DELL'INTEGRAZIONE.

- a. Entro trenta giorni dal perfezionamento della domanda, il Dirigente assume apposito atto di accoglimento o diniego del contributo, del quale è fornita comunicazione scritta immediata al richiedente ed alla struttura ospitante.
- b. In pendenza della comunicazione di cui sopra, nulla autorizza il richiedente o la struttura ospitante a presumere l'accoglimento della domanda.
- c. L'eventuale integrazione concessa è versata direttamente alla struttura ospitante.

Art. 33 - GRAVE DISAGIO SOCIO SANITARIO.

a. Per situazioni di grave disagio socio sanitario, segnalate dai Servizi Sociali Territoriali dell'ASP, che non consentono di soddisfare pienamente le procedure di determinazione dell'intervento integrativo comunale, il Dirigente potrà, valutati i singoli casi ed acquisite idonee informazioni, assumere specifici provvedimenti di concessione dell'integrazione in deroga al presente regolamento.

TITOLO V BIS

ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI

Art. 33 bis - Altre prestazioni sociali.

- a. Le prestazioni sociali agevolate relative a:
 - assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.)
 - canone sociale e.r.p.
 - bonus per utenze domestiche
 - agevolazioni affitto

sono disciplinate da specifiche norme di legge e da specifici regolamenti comunali.

TITOLO VI

ACCERTAMENTI E VERIFICHE SUI NUCLEI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E AI NUCLEI CHE PRESENTANO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONI DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE

Art. 34 - FINALITÀ.

a. Il presente regolamento si fonda sul presupposto che l'assenza o la carenza di controllo sulle dichiarazioni relative alle condizioni socio-economiche dei richiedenti le prestazioni può aumentare l'iniquità del sistema socio-assistenziale, rendendo possibile l'ammissione ai benefici di nuclei o persone che non hanno di fatto titolo per accedervi.

Art. 35 - VERIFICHE.

- a. Qualora la situazione reddituale della famiglia, come indicata nella dichiarazione unica ISEE, sia da 0 a € 4.700,00 il richiedente dovrà dichiarare nella domanda, e quantificare, le modalità di sussistenza della famiglia.
- b. Tali modalità di sussistenza saranno valutate dai Servizi Sociali, e soggette a verifica da parte degli stessi, anche allo scopo di attivare eventuali altre azioni di sostegno.
- c. Saranno inoltre verificate, da parte del Servizio Sociale e della Polizia Municipale, eventuali condizioni di fatto incompatibili con il valore ISEE e le modalità di sussistenza dichiarate.

Art. 36 - ACCERTAMENTI.

- a. L'Ente si riserva di effettuare idonei accertamenti su nuclei richiedenti prestazioni sociali agevolate contemplate dal presente regolamento, e ai nuclei che presentano dichiarazioni sostitutive di certificazione ai fini della determinazione delle tariffe per il servizio di nido d'infanzia comunale. Tali accertamenti si possono distinguere in:
 - 1) con riferimento ai destinatari, in:
 - Generalizzati, quando riquardano tutti i richiedenti la prestazione sociale agevolata;
 - <u>A campione</u>, quando riguardano una parte di coloro che sono stati ammessi a fruire della prestazione sociale agevolata, sulla base di una campionatura le cui modalità sono determinate con apposito provvedimento dirigenziale;
 - <u>Puntua</u>li, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari
 - 2) con riferimento ai tempi di effettuazione, in:
 - Preventivi, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
 - Successivi, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio;
 - 3) con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati, in:
 - <u>Diretti</u>, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante, o attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e del MCTC, e del Catasto;
 - <u>Indiretti</u>, quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante affinchè confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;
 - <u>Documentali</u>, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori

Gli accertamenti hanno per oggetto:

- Dati anagrafici;
- Dati e notizie personali, con verifica delle situazioni di fatto
- Dati economici, finanziari e patrimoniali

Art. 37 - PROCEDIMENTO PER GLI ACCERTAMENTI E/O VERIFICHE.

- a. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'avvio di procedura di accertamento e /o verifica, trasmette agli interessati la comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
- b. Le persone soggette al controllo hanno diritto ad intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione

Art. 38 - ESITI DELLE VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.

- a. Qualora in sede di controllo siano rilevati elementi di falsità nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche, ai sensi dell'art.76 del DPR. 445/2000, si applicano gli articoli del Codice Penale e delle Leggi Speciali in materia, ed inoltre, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, il dichiarante e per sé il suo nucleo familiare decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della medesima documentazione. Il Responsabile del procedimento dispone la revoca dell'atto di concessione del beneficio, con recupero delle eventuali somme percepite dal richiedente e/o degli importi indebitamente corrisposti.
- b. Nel caso in cui, dalle verifiche suddette, emerga una evidente incongruenza fra la situazione dichiarata e quella di fatto, la domanda di prestazione sociale agevolata non sarà accolta ovvero il richiedente decadrà dal beneficio eventualmente concesso.
- c. In caso di revoca di benefici, l'utente dovrà restituire le somme percepite indebitamente secondo le modalità del vigente Regolamento Comunale delle Entrate. Inoltre il dichiarante e il suo nucleo non potranno beneficiare di alcuna prestazione agevolata per almeno 2 anni, con la sola eccezione dei nuclei con minori segnalati dai Servizi Sociali Area Minori territorialmente competenti.
- d. Nel caso in cui siano rilevati elementi di falsità nelle Dichiarazioni Sostitutive di Certificazione e/o nella corredata documentazione richiesta (attestazione ISEE, Dichiarazione Sostitutiva Unica, ecc..), presentate ai fini della determinazione della tariffa del Nido d'Infanzia, verrà assegnata per l'intero anno scolastico la tariffa massima in vigore, con conseguente annullamento della tariffa personalizzata attribuita dall' ufficio preposto.

Art. 38. bis - Modalità di verifiche e accertamenti.

a. Il Dirigente responsabile dei servizi sociali comunali individua le modalità per l'effettuazione di accertamenti/verifiche di cui al presente titolo al fine di garantire il massimo rispetto delle norme contemplate dal presente regolamento, compatibilmente all'organizzazione funzionale del servizio.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39 - CUMULO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.

- a. La somma degli importi eventualmente concedibili per contributi, esenzioni e agevolazioni di qualsiasi natura erogabili dall'Ente, con esclusione delle prestazioni di cui al Titolo II (banco alimentare), Titolo III bis (famiglie con minori in emergenza), Titolo III ter (contributi straordinari),Titolo V (integrazione rette strutture), Titolo V bis (altre prestazioni), non può mai ed in nessun caso superare il valore massimo di € 2.000,00 annui. A tal fine nel computo dei € 2.000,00 annui viene data la priorità all'integrazione delle rette scolastiche sulla base dei benefici ipotetici concessi con apposita determinazione di concessione del diritto, facendo riferimento all'intero anno scolastico che termina nel mese di giugno dell'anno in cui si presenta anche l'eventuale istanza di cui al Titolo III (inserimenti socio-lavorativi), indipendentemente dal momento di presentazione della stessa.
- b. abrogato
- c. Fatta eccezione per le prestazioni di cui al Titolo II (banco alimentare), Titolo III bis (famiglie con minori in emergenza), Titolo III ter (contributi straordinari), Titolo V (integrazione rette strutture), Titolo V bis (altre prestazioni), del presente regolamento, per accedere alle prestazioni sociali agevolate l'utente e per esso i componenti del suo nucleo familiare non deve risultare moroso di tributi, imposte o rette comunali. Ai fini del presente regolamento, sono considerate allo stesso modo le morosità che l'utente ha nei confronti dell'ente e/o nei confronti di enti e/o società cui il Comune di Portomaggiore si è affidato per la riscossione forzata dei propri crediti. In caso di morosità, per accedere ai benefici l'utente dovrà presentare documentazione che attesti il recupero o un piano di recupero delle morosità stesse.

Art. 40 – Valutazioni Di Proprietà Di Beni Mobili e Immobili.

- a. Fatta eccezione per le prestazioni di cui al Titolo II (banco alimentare), Titolo III bis (famiglie con minori in emergenza), Titolo III ter (contributi straordinari), Titolo V (integrazione rette strutture), Titolo V bis (altre prestazioni), il presente Regolamento non è applicabile, a prescindere dal Valore ISEE dell'Attestazione presentata, nei seguenti casi, che costituiranno elementi indicativi dell'effettivo tenore di vita per le verifiche di cui all'art 7 lettera c),:
 - il nucleo familiare risulta proprietario oltre l'abitazione principale di un immobile o di più immobili anche pro-quota la cui rendita catastale complessiva sia superiore a €227,24 (analogamente a quanto previsto nel regolamento edilizia residenziale pubblica). E' compreso nel computo la titolarità di terreni, se coltivati, superiori a 10.000 mg, se edificabili superiori a 200 mg.;
 - il nucleo familiare risulta proprietario di automezzi in numero superiore al numero dei componenti il nucleo familiare in possesso di patente di guida;
 - il nucleo familiare risulta proprietario di uno o più automezzo/i di notevole valore commerciale ossia con cilindrata superiore ai 2080 cc e immatricolato/i a partire dal primo gennaio del triennio precedente l'anno dell'istanza.

Art. 41 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA.

- a. Le agevolazioni previste nel presente regolamento sono concesse, se dovute, entro il limite complessivo dato dallo stanziamento finanziario previsto nel bilancio annuale del Comune.
- b. Le assunzioni di spesa, e le conseguenti determinazioni, concernenti l'erogazione di prestazioni sociali agevolate devono tenere conto di quanto disposto dal comma 1°, art. 6 della legge 26 aprile 1989, n. 155.

Art. 42 - DICHIARAZIONE UNICA ISEE.

a. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate dovranno presentare la dichiarazione unica ISEE sul modello tipo approvato con DPCM 159/2013 e DM 7 novembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 43 - ENTRATA IN VIGORE.

- a. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera C.C. di approvazione.
- b. Abrogato.

Art. 44 - REGOLAMENTI COMUNALI VIGENTI.

c. Il presente regolamento integra o modifica per le parti con esso incompatibili, i norme comunali vigenti per la disciplina dei servizi qui indicati.